



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

IL DIFENSORE CIVICO

RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA

ANNO 2019

(art. 6 L.R. 28 febbraio 1980, n. 17)

REGIONE LAZIO
UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO
AVV. ALESSANDRO LICHERI
VIA DELLA PISANA, 1301 - 00163 ROMA

TEL. 06/65932014
FAX 06/65932015
NUMERO VERDE 800 866 155

E-MAIL : difensore.civico@regione.lazio.it
PEC : difensorecivico@cert.consreglazio.it

La relazione annuale è pubblicata sul sito del Consiglio regionale del Lazio al link [Organismi istituzionali-Difensore Civico](#) e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio

INDICE

Presentazione

Dati relativi all'attività svolta	<i>pag. 5</i>
Analisi dei grafici e delle tabelle	<i>pag. 13</i>
Gli ambiti di maggiore intervento	<i>pag. 15</i>
Normativa di riferimento statale e regionale	<i>pag. 31</i>

Presentazione

I dati riportati nella presente relazione registrano nel corso del 2019 un costante aumento dell'attività dell'Ufficio del Difensore Civico dimostrando di rappresentare un importante punto di riferimento per i cittadini, non solo della nostra regione.

Questo Istituto, nato con il compito di garantire imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, è diventato nel tempo un valido strumento nel processo di costruzione della qualità della democrazia, oltre a costituire un punto di collegamento volto ad assicurare una maggiore trasparenza dell'organizzazione amministrativa e consentire forme di comprensione e partecipazione aggiuntive a quelle tradizionali, in una concezione ormai consolidata di cittadinanza sostanziale quale effettivo godimento dei diritti e misura della qualità della democrazia.

A riprova di ciò è il rilevante numero dei ricorsi presentati nell'anno in esame a questo Ufficio avverso i dinieghi delle amministrazioni alle istanze di accesso documentale e di accesso civico generalizzato. I 272 fascicoli aperti stanno appunto a dimostrare una sempre maggiore esigenza di trasparenza e la conseguente richiesta di partecipazione alla vita amministrativa.

Il ruolo del Difensore civico non è però limitato al sostegno dei cittadini nel superamento degli ostacoli burocratici.

Soprattutto in questo particolare momento di difficoltà per il nostro Paese, è mia profonda convinzione che per realizzare una difesa civica valida e funzionale il difensore civico debba improntare la sua attività oltre che allo "ius" anche e soprattutto ad una costante opera di comprensione ed ascolto di tanti cittadini, che, per difficoltà oggettive di ordine economico e sociale o per condizioni di salute e di età o ancora per fattori penalizzanti o discriminanti, non riescono ad esercitare in concreto i propri diritti o a far valere i propri interessi meritevoli di tutela.

avv. Alessandro Licheri

Dati relativi all'attività svolta

FIGURA 1 – RICHIESTE DI INTERVENTO




FIGURA 2 - ESITO DELLE RICHIESTE DI INTERVENTO DI DIFESA CIVICA

AMBITO	DEFINITE	NON DEFINITE	TOTALE
Trasparenza, efficienza p.a. – L. 241/90	261	22	283
Governo del territorio (urbanistica, lavori pubblici, edilizia, viabilità)	50	17	67
Assistenza sociale e sanità	37	10	47
Pubblici servizi e utenze	18	2	20
Occupazione e pubblico impiego	6	5	11
Tributi e sanzioni amministrative, finanziamenti, contributi e pagamenti	14	8	22
Istruzione e formazione professionale	4	1	5
Poteri sostitutivi	2	0	2
Immigrazione, cittadinanza, anagrafe	5	2	7
Pensioni e previdenza	28	5	33
Varie	14	1	15
Incompetenze	51	0	51
TOTALE	490	73	563

FIGURA 3 – DIFESA CIVICA

CLASSIFICAZIONE	NUMERO DEI CASI
PENSIONI E PREVIDENZA	33
TRASPARENZA	283
GOVERNO DEL TERRITORIO	67
ASSISTENZA E SERVIZI SOCIALI	11
PUBBLICI SERVIZI E UTENZE	20
OCCUPAZIONE E PUBBLICO IMPIEGO	11
SERVIZIO SANITARIO	32
TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE, FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI E PAGAMENTI	22
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	5
POTERI SOSTITUTIVI	2
IMMIGRAZIONE, CITTADINANZA, ANAGRAFE	7
TUTELA DELLA SALUTE	4
VARIE	15
INCOMPETENZE	51
TOTALE	563




FIGURA 4 – ENTI INTERESSATI




FIGURA 5 - PROVENIENZA GEOGRAFICA DELLE RICHIESTE DI INTERVENTO





FIGURA 6 - ESITO DELLE ISTANZE DI RIESAME

	ACCOLTA	RIGETTATA	INAMMISSIBILE	IMPROCEDIBILE/ INCOMPETENZA	RITIRATA	TOTALE
Accesso documentale ex 241/1990	43	21	36	15	6	121
Accesso civico generalizzato ex 33/2013	40	46	20	5	8	119
Accesso ambientale d.lgs 195/2005	---	2	---	---	---	2

FIGURA 7 – MODALITA' DI ACCESSO



ANALISI DEI GRAFICI E DELLE TABELLE

L'Ufficio del Difensore Civico della Regione Lazio ha registrato nel corso del 2019 un rilevante incremento dell'attività.

Le richieste di intervento per le quali si è proceduto all'apertura del fascicolo sono state 738, con un netto incremento del 40% rispetto alle 528 istanze dell'anno precedente, così come evidenziato nel grafico della **figura 1**, che confronta i dati relativi alle ultime quattro annualità.

Va comunque precisato che non rientrano nel novero le istanze che non richiedono un'approfondita istruttoria ma trovano una rapida soluzione attraverso le informazioni fornite all'interessato per le vie brevi ad opera del personale dell'Ufficio.

La figura 2 riporta il grafico con i dati relativi **all'attività complessivamente svolta** nei tredici settori di intervento del Difensore civico specificandone l'esito (definiti o non definiti). L'ambito di riferimento è non solo ai fascicoli aperti nel corso del 2019 ma anche a quelli relativi all'anno precedente che, per diversi motivi, non si sono ancora conclusi. Sono invece esclusi i dati inerenti le richieste di riesame per il denegato accesso agli atti amministrativi, per i quali si rimanda per un esame specifico alla tabella della figura 6.

Per quanto concerne gli **interventi riguardanti la difesa civica**, i dati sono specificati nel grafico della **figura 3** che evidenzia chiaramente gli ambiti di maggiore intervento: trasparenza, efficienza p.a.- L. 241/1990, governo del territorio (che comprende urbanistica, lavori pubblici, edilizia, viabilità) assistenza sociale e sanità. Sulla scia degli anni precedenti, altro settore di intervento rimane quello previdenziale e pensionistico.

Nella voce Incompetenza vengono ricomprese tutte quelle istanze che riguardano questioni civilistiche o di competenza di altre autorità alle quali l'Ufficio provvede a trasmetterle, dandone comunicazione all'interessato.

Nella **figura 4** il grafico individua gli **enti interessati** dall'intervento del Difensore Civico. Dall'analisi dei dati emerge che gli interventi effettuati presso gli uffici ed enti regionali si equipara a quelli effettuati presso gli enti locali, per lo più i comuni, attestandosi in entrambi in casi intorno al 40%. Anche il dato relativo alle aziende

sanitarie locali è considerevole con oltre il 9%. Minori sono gli interventi presso le amministrazioni periferiche statali (2,30%), gli enti previdenziali (4,7%) o altri enti pubblici (3,12%), con esclusione di quelle competenti in materia di difesa, di sicurezza pubblica e di giustizia, ai sensi dell'art. 16 della L. 127/1997.

I dati riguardanti **la provenienza geografica** dei cittadini che si rivolgono al Difensore civico - riportati nella **figura 5** - confermano quanto già rilevato per gli anni precedenti: una preminenza più che prevedibile della città di Roma e dell'area metropolitana, con oltre il 66%, per ovvi motivi legati al numero della popolazione ed alla concentrazione nella Capitale delle amministrazioni pubbliche.

Rispetto alle altre province, emerge il dato di Latina, con una percentuale del 12,6% dove l'istituto della difesa civica è maggiormente esercitato. Seguono le province di Frosinone (6,6%), Viterbo (3,9%) e Rieti (3,4%).

Da rilevare anche che il 3,4% delle richieste di intervento proviene da altre regioni: il dato anche qui si comprende facilmente sia perché è consuetudine di questo Ufficio trattarle laddove non è presente l'istituto del difensore civico, sia per la concentrazione delle maggior parte delle amministrazioni pubbliche nella Capitale.

Alla **figura 6** la tabella riporta i dati relativi **alle richieste di riesame di accesso documentale, ambientale e civico generalizzato**, per le quali sono stati aperti complessivamente 242 fascicoli. La suddivisione nei tre ambiti dell'accesso documentale (121 istanze), civico generalizzato (119 istanze) ed ambientale (2 istanze) ne rileva anche l'esito che si definisce con la decisione assunta dal Difensore civico. Questi dati verranno maggiormente esaminati nella apposita sezione dedicata.

Infine nella **figura 7** la tabella evidenzia **le modalità di accesso** da parte dei cittadini alla Struttura di supporto al Difensore civico, con una netta preferenza dell'utilizzo della e-mail e della posta elettronica certificata (555), anche se rimane ancora relativamente alto il numero di persone che prediligono la trasmissione delle istanze per posta ordinaria o raccomandata (120). Minore è invece il numero di cittadini che si rivolge di persona all'Ufficio tramite un appuntamento (63), anche in considerazione della collocazione della sede piuttosto disagiata.

GLI AMBITI DI MAGGIORE INTERVENTO

Trasparenza

Nel corso del 2019, in materia di *Trasparenza ed efficienza* l'Ufficio ha trattato 283 esposti, di cui 261 definiti al 31 dicembre, con un deciso incremento pari al 33%.

In questa sezione vengono anche ricomprese le numerose richieste di intervento che i consiglieri comunali di opposizione rivolgono al Difensore civico per diverse motivazioni che possono riguardare inadempienze da parte del sindaco o della giunta, il mancato rispetto dei regolamenti comunali o dei termini di legge alle interpellanze ed interrogazioni.

Tuttavia, il Difensore civico in questo ambito non ha una competenza specifica volta a salvaguardare le prerogative proprie del consigliere nell'ambito del proprio comune.

Si tratta di atti di natura politica per cui non può intervenire nel merito delle questioni.

Diverso è il caso delle richieste di accesso ai documenti, da parte dei consiglieri comunali nella loro veste di amministratori, poste ai sensi dell'art. 43, c. 2, del TUEL, d.lgs. n. 267/2000, al fine di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato: questa particolare fattispecie è trattata nella sezione di seguito dedicata alle istanze di riesame.

Alcuni dei casi trattati

Il consigliere di un comune eletto dal Consiglio per la carica di Consigliere della relativa Comunità montana ha investito l'Ufficio del Difensore civico regionale di una serie di questioni relative alla trasparenza degli atti ed alla correttezza delle procedure, ponendo anche questioni di portata generale in ordine alla correttezza della interpretazione della normativa in materia data dagli organi comunitari in prorogatio, come già rappresentato ad alcuni organi ed uffici regionali.

A seguito dell'intervento del Difensore civico regionale avvenuto con la formulazione di puntuali quesiti rivolti ai competenti uffici regionali, questi ultimi hanno fornito una dettagliata risposta circa la disciplina sulla convocazione degli organi comunitari, la spettanza del potere di controllo sulla eventuale presenza negli organi comunitari collegiali di consiglieri comunali decaduti, le problematiche sulla coesistenza nello stesso territorio di Comunità montane e Unioni di Comuni alla luce della legislazione regionale

a far data dall'entrata in vigore della Legge regionale 20 del 2008, nonché sugli aspetti finanziari relativi a Comunità montane e Unioni di Comuni.

La signora C.V. presentava ai competenti Uffici comunali una diffida volta al rigetto di una istanza di concessione in sanatoria per abuso edilizio.

La signora nella diffida faceva presente che l'abuso edilizio alla data utile per presentare domanda di sanatoria, ancora non era stato realizzato, come attestava la perizia tecnica aerofotogrammetrica allegata.

Dopo un sollecito a fornire una risposta da parte dell'interessata, l'Ufficio competente comunicava che l'istanza sarebbe stata definita secondo i criteri procedurali dell'Ufficio e nel rispetto dell'ordine cronologico, senza indicare il nome del responsabile del procedimento ex art. 5 della l. 241/1990, nonché i riferimenti normativi e/o regolamentari dei suddetti criteri procedurali.

A questo punto la signora V. C. chiedeva l'intervento di questo Ufficio al fine di ottenere una risposta completa e in tempi brevi alla diffida presentata oltre quattrocento giorni prima.

Il Difensore civico inoltrava una urgente nota all'Ufficio competente facendo presente che la legge n. 241 del 1990, così come modificata dalla legge n. 69 del 2009, obbliga la pubblica amministrazione a concludere il procedimento entro il termine prefissato, che comunque non può superare i centottanta giorni, e che tale termine, ampiamente superato nel caso in esame, attiene ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m) Cost., chiedeva pertanto, di provvedere con urgenza al riscontro della diffida della signora e contestualmente definire il procedimento di concessione in sanatoria. Trascorse alcune settimane, l'Amministrazione competente comunicava alla richiedente e allo scrivente Ufficio la reiezione dell'istanza di condono.

Pensioni e previdenza

Anche se quello pensionistico e previdenziale costituisce da sempre uno dei settori di maggiore intervento di questo Ufficio, nel 2019 si è registrata una lieve flessione, con l'apertura di 33 fascicoli rispetto ai 38 dell'anno precedente e la mancata definizione in soli cinque casi per i quali l'ente previdenziale non ha dato riscontro o ha confermato la sua posizione.

Le problematiche evidenziate dai cittadini sono per lo più legate a questioni inerenti: richieste di ricongiunzione, regolarizzazione della posizione di gestione separata, mancata erogazione dei crediti da lavoro, liquidazione del TFR ma - in special modo - le richieste di restituzioni di somme da parte dell'ente di previdenza (si tratta sovente di migliaia di euro) ed il conseguente ricalcolo dell'assegno pensionistico.

Sul punto si è più volte espressa la giurisprudenza, ribadendo che l'azione di recupero dell'ente previdenziale con l'obiettivo di rientrare in possesso delle somme indebitamente percepite dai pensionati, deve essere innanzitutto fondata su un provvedimento motivato, con l'indicazione dei presupposti e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato, considerando il fatto che si tratta di atti che incidono in maniera determinante sulla sfera patrimoniale del destinatario, di cui inoltre deve essere dimostrato l'intento doloso o la malafede (vedasi al riguardo la sentenza della *Corte di Cassazione-sez. lavoro civile-sentenza n. 482 dell'11.1.2017*)

Un caso affrontato

Un cittadino beneficiario di un assegno sociale riceveva dall'ente previdenziale la richiesta di restituzione della somma di circa 3000,00 euro e la reiezione della sua domanda di ricostituzione reddituale in quanto sarebbe risultato coniugato e non divorziato, nonostante avesse prodotto già in passato la documentazione attestante il divorzio avvenuto nel 1984. L'interessato sosteneva inoltre di godere dello status di rifugiato politico e di una pensione sociale minima, pertanto la restituzione di una somma così ingente, anche rateizzata, non gli avrebbe permesso un livello minimo di sussistenza.

Il Difensore civico invitava prontamente l'ente interessato alla revisione della pratica, considerando anche il grave disagio economico dell'istante che al momento viveva

senza fissa dimora. Dopo pochi giorni l'amministrazione comunicava di aver proceduto al ricalcolo dell'assegno sociale da cui era scaturito addirittura un credito a favore dell'interessato di euro cinquemila.

Governo del territorio

In questo settore – per il quale sono stati trattati complessivamente 67 casi di cui 50 hanno trovato definizione - si registra un decremento rispetto al 2018 durante il quale i casi erano stati 85.

L'ambito, piuttosto ampio, comprende le richieste di intervento riguardanti: l'urbanistica, i lavori pubblici, l'edilizia, la viabilità, la tutela ambientale e l'edilizia residenziale pubblica.

Riguardo a questa ultima voce si è riscontrata purtroppo la mancanza di collaborazione istituzionale da parte delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale che sono state interessate da questo Ufficio in 7 casi riguardanti spesso problemi di natura amministrativa, per i quali non è stato fornito un sufficiente riscontro o, in taluni casi, non vi è stata risposta, nonostante i numerosi solleciti.

Alcuni interventi hanno coinvolto anche gli uffici di amministrazioni comunali preposti alla gestione dell'edilizia residenziale pubblica.

Un caso riguardante l'edilizia residenziale pubblica

Un cittadino nel mese di ottobre segnalava il mancato riscontro da parte dell'amministrazione comunale alla sua richiesta, presentata a gennaio e reiterata più volte, di sostituzione della caldaia installata nell'alloggio di edilizia residenziale pubblica di cui era assegnatario.

Il difensore civico – anche in considerazione dell'imminente stagione invernale - interveniva dopo pochi giorni chiedendo notizie sulle azioni che l'amministrazione aveva intrapreso o intendeva intraprendere per addivenire ad una soluzione della criticità segnalata.

Nel mese di dicembre 2019 il dipartimento del comune rispondeva di aver autorizzato l'acquisto di una nuova caldaia.

Un caso riguardante una pratica di condono edilizio

Un cittadino di un comune dell'area metropolitana di Roma, comproprietario di un immobile, si rivolgeva al Difensore civico regionale per lamentare le difficoltà riscontrate inerenti il procedimento pendente presso l'ufficio speciale comunale che esamina le pratiche di condono edilizio, rappresentando l'urgenza di concludere l'iter medesimo a tanti anni di distanza dalla presentazione della domanda e dal pagamento degli oneri previsti dalla legge anche in considerazione dell'esigenza di rendere commerciabile detto immobile. Dopo l'intervento del Difensore civico regionale il cittadino inizialmente veniva a conoscenza dello stato di avanzamento e dei dettagli circa l'assegnazione della sua pratica. A seguito del sollecito di questo Ufficio giungeva la nota comunale in cui si indicavano gli estremi della comunicazione di rilasciato condono edilizio.

Assistenza sociale e sanità

I casi affrontati nel corso del 2019 sono stati complessivamente 47, con evidente preminenza di quelli inerenti l'ambito sanitario che hanno riguardato interventi nei confronti delle aziende sanitarie locali, delle strutture ospedaliere e case di cura.

Alcune istanze hanno invece evidenziato problematiche riguardanti il personale sanitario.

Le criticità maggiormente riscontrate rimangono le liste d'attesa per prestazioni diagnostiche o visite specialistiche.

Altro argomento che viene spesso affrontato riguarda l'organizzazione dei servizi ospedalieri con problematiche inerenti il funzionamento dei reparti, in particolare del pronto soccorso.

Alcuni casi affrontati a tutela dei cittadini disabili

Alcuni genitori di studenti in situazione di disabilità iscritti ad una Università denunciavano a questo Ufficio l'interruzione del servizio di Supporto alla Comunicazione W.O.C.E., con conseguente pesante disagio degli studenti stessi.

Gli esponenti evidenziavano che tale situazione pregiudicava il percorso universitario dei loro figli, inseriti con efficacia nei corsi di studi e impediva ai nuovi iscritti di usufruirne. Per di più, non erano stati neanche informati sui tempi di ripresa del servizio, infatti, sul sito dell'Università si leggeva soltanto: *"Si comunica che il servizio di supporto alla comunicazione per studenti con disabilità è momentaneamente sospeso per il completamento delle procedure di gara. Il servizio riprenderà a breve"*.

Considerata l'importanza e la necessità del supporto, il Difensore civico chiedeva immediatamente al rettore dell'università, al presidente della consulta cittadina permanente per i problemi delle persone handicappate e al presidente della consulta per la disabilità e l'handicap, di attivare con urgenza ogni possibile iniziativa al fine di garantirne la riattivazione del servizio. Dopo pochi giorni l'università comunicava l'imminente ripresa del Supporto alla Comunicazione W.O.C.E.

Il signor V. C. disabile al 100% inoltrava a quest'Ufficio una lettera con la quale segnalava che gli era stato impedito di raggiungere a bordo di un taxi, una via del centro storico di un comune laziale. Tutto ciò avveniva per effetto di una disposizione contenuta in una Deliberazione comunale che chiudendo totalmente al traffico alcune vie del centro, di fatto impediva il transito anche alle vetture taxi e N.C.C. con a bordo persone con disabilità.

Inoltre, nella l'istante evidenziava che era stato costretto a scendere dalla vettura taxi e proseguire sulla sua sedia a rotelle per circa un chilometro, con una borsa sulle gambe, lungo una via in salita. A fine giornata aveva dovuto ripercorrere la stessa strada in senso inverso per arrivare al posteggio più vicino e riprendere un taxi per fare ritorno a casa.

Il Difensore civico, stigmatizzando l'accaduto come inaccettabile e palesemente in contrasto con il pieno diritto delle persone disabili alla mobilità e alla libera circolazione sancito dalla legge, inoltrava una lettera urgente al sindaco per conoscere quali iniziative urgenti ed indifferibili intendeva adottare al fine di garantire alle persone con disabilità l'utilizzo del trasporto pubblico mediante taxi per raggiungere le vie del centro chiuse al traffico. L'amministrazione comunale si attivava immediatamente per risolvere la questione.

Un caso di intervento presso una azienda sanitaria laziale

Un caso particolare è quello di un cittadino che si rivolgeva al Difensore civico per lamentare il disatteso intervento della ASL di riferimento alla quale aveva più volte sollecitato un sopralluogo per accertare l'idoneità igienico-sanitaria dell'alloggio che abitava in regime di locazione.

L'interessato adduceva a motivo della richiesta la presunta insalubrità dell'immobile, della superficie di circa 37 mq. A seguito dell'intervento dell'Ufficio, la responsabile del servizio di igiene pubblica dell'azienda sanitaria locale trasmetteva la relazione di servizio dei tecnici preposti che avevano effettuato il sopralluogo, accertando l'assenza dei requisiti di legge previsti dalla vigente normativa in materia e dichiarando così l'alloggio privo delle normali ed essenziali condizioni igienico sanitarie, pertanto non abitabile.

IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

L'accesso documentale

L'esercizio di questo diritto trova indubbiamente maggiore diffusione assicurando la soddisfazione dei cittadini all'informazione ed alla partecipazione e permettendo di acquisire conoscenze sugli atti della pubblica amministrazione. E' specificatamente regolato dagli art. 22 e segg. della L. 241/1990 e ss.mm.ii.

In caso di denegato accesso, differimento o di mancata o ritardata risposta da parte dell'amministrazione regionale o delle amministrazioni locali (con esclusione di quelle comprese nella Città Metropolitana di Roma dove è presente la figura del Difensore Civico) il cittadino può adire il Difensore civico regionale secondo la procedura stabilita dall'articolo 25, comma 4 della L. 241/1990 in combinato disposto con il D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184.

Nel corso dell'anno in esame il Difensore civico regionale ha esaminato 121 ricorsi: di questi, 43 hanno trovato accoglimento, 21 sono stati rigettati, 36 sono stati dichiarati inammissibili, 15 sono stati trasmessi per competenza territoriale al Difensore Civico della Città Metropolitana di Roma o alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Infine 6 istanze per le quali era stata avviata un'istruttoria sono stati ritirati dai ricorrenti.

Un caso trattato

il diritto di accesso riconosciuto ad una partecipante di una selezione pubblica

nel mese di febbraio una cittadina presentava un'istanza di riesame ex art. 25, c. 4, L.241/1990 e ss.mm.ii. avverso il diniego parziale di accesso espresso da un'associazione intercomunale.

La ricorrente, in qualità di partecipante ad un bando di servizio civile e risultata nella graduatoria prima degli idonei non selezionati, aveva chiesto visione e copia della seguente documentazione: determina dei criteri di valutazione del punteggio; verbale di attribuzione del punteggio della medesima; documentazione attinente i titoli e verbali di attribuzione del punteggio dei tre candidati risultati idonei selezionati.

La commissione giudicatrice aveva successivamente accordato un accesso parziale, escludendo l'ostensione della documentazione relativa ai candidati risultati idonei a tutela della privacy degli stessi.

Il difensore civico, esaminato il ricorso lo accoglieva adducendo a motivazione le seguenti considerazioni:

- il candidato di una procedura concorsuale o selettiva pubblica è titolare di un interesse endoprocedimentale, ai sensi dell'art. 10 della L.241/90 e ss.mm.ii., ad accedere sia ai documenti formati dagli altri candidati, sia a quelli formati dalla commissione esaminatrice, nonché alle schede valutative degli altri candidati senza peraltro che sia necessaria la preventiva notifica ai medesimi candidati (*T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 8 luglio 2008, n. 6450*).
- le motivazioni addotte dal presidente della commissione, a sostegno del diniego all'ostensione a tutela della riservatezza dei concorrenti non è condivisibile dal momento che questi ultimi, prendendo parte alla selezione pubblica, hanno implicitamente accettato che i loro dati personali esposti nei documenti riguardanti la procedura di selezione, potessero essere resi conoscibili da tutti gli altri concorrenti a ciò interessati.
- lo stesso Garante per la protezione dei dati personali, nel parere n. 246 del 24.5.2017, ritenendo che le richieste di accesso civico a documenti concorsuali sono suscettibili di determinare quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall'art.5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 33/2013, ribadisce nel contempo "*la possibilità di accedere alla copia degli elaborati relativi a procedure concorsuali, laddove l'istante dimostri l'esistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. 241 del 7/8/1990*".

Con successiva nota l'amministrazione adita comunicava l'ostensione dei documenti richiesti a seguito della quale veniva riesaminata la posizione della ricorrente.

L' accesso del consigliere comunale e provinciale

L'art. 43, comma 2 del d.lgs. 267 del 2000, prevede per i consiglieri comunali e provinciali il diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, rimanendo però vincolati al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Avverso la determinazioni dell'autorità pubblica o in caso di mancata o ritardata risposta il consigliere può presentare ricorso al Difensore civico territorialmente competente secondo la procedura stabilita dall'articolo 25, comma 4 della L. 241/1990. Nel corso del 2019 il Difensore civico ha esaminato 4 istanze relative a questo ambito.

Un caso trattato

Un consigliere comunale presentava istanza di accesso agli atti ex articolo 43 del d.lgs. 267 del 2000, per prendere visione e copia di un elenco di nominativi dei sottoscrittori di una scrittura privata con l'amministrazione comunale.

Ricevuto un diniego dal sindaco, formulato in base ad un parere del Gestore del Trattamento dei dati personali, il consigliere presentava istanza di riesame allo scrivente Ufficio.

Il Difensore civico accoglieva il ricorso richiamando il comma 2 dell'art. 43 (Diritti dei consiglieri) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che dispone: *"I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge"*.

Veniva inoltre evidenziato che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, i consiglieri comunali hanno un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti utili all'espletamento delle loro funzioni, ciò anche al fine di permettere di valutare - con piena cognizione - la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione (*cfr.*

Consiglio di Stato, sez. V, 17 settembre 2010, n. 6963; Consiglio di Stato, sez. V, 9 ottobre 2007, n. 5264), e che dal termine "utili", contenuto nell'articolo 43 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non può conseguire alcuna limitazione al diritto di accesso degli stessi, poiché tale aggettivo comporta in realtà l'estensione di tale diritto a qualsiasi atto riconosciuto utile per l'esercizio delle funzioni (*cf. Consiglio di Stato, sez. V, 2 marzo 2018, n. 1298; Consiglio di Stato, sez. V, 8 giugno 2018, n. 3486*).

E' ben chiaro che il diritto del consigliere comunale ad ottenere dall'ente tutte le informazioni utili non incontra neppure limitazione dalla loro eventuale natura riservata, in quanto il consigliere è vincolato al segreto d'ufficio (*Cfr. ex multis: Consiglio di Stato, sez. V, 29 agosto 2011, n. 4829; Consiglio di Stato, sez. V, 4 maggio 2004, n. 2716; Consiglio di Stato, Sez. V, del 5/09/2014, n. 4525; Consiglio di Stato, sez. V, 8 settembre 2011, n. 5053; Consiglio di Stato, sez. IV, 4 settembre 2013, n. 4403*).

Resta comunque ferma la necessità che i dati personali così acquisiti siano utilizzati effettivamente per le sole finalità realmente pertinenti al mandato (*cf. ex multis: Garante per la protezione dei dati personali, Ordinanza ingiunzione n. 100 del 4 aprile 2019; TAR Lombardia sez. III, 23 settembre 2014, n. 2363; TAR Campania sez. VI, 6 giugno 2014, n. 3161; TAR Friuli, sez. I, 10 aprile 2015, n. 176*), tuttavia bisogna tener conto delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione e il trattamento dei dati personali, recepito nel nostro ordinamento dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 che ha modificato d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Tali nuove disposizioni precisano che per «dato personale» deve intendersi «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»)» e che «*si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale*» (art. 4, par. 1, n. 1, del Regolamento (UE) 2016/679). Dunque, conclude il Difensore civico, la valutazione dell'ostensione di documentazione contenente dati personali deve essere effettuata nel rispetto dei principi indicati dall'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/67 fra cui quello di «minimizzazione dei dati», secondo il quale i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati ex par. 1, lett. c, (*cf. Corte Costituzionale, sentenza 21 febbraio 2019, n. 20*), in modo che non si realizzi un'interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà delle persone cui si riferiscono tali dati, come dispone l'articolo 8 della Convenzione europea

per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e l'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché la giurisprudenza europea in materia, (cfr. *ex multis* Garante per la protezione dei dati personali, Pareri n. 179 del 2/10/2019, n. 47 del 21/02/2019; n. 68 del 8/02/2018; n. 528 del 14/12/2017).

L'accesso ai dati ambientali

Questo particolare ambito è disciplinato dal d.lgs n. 195 del 2005 (*Attuazione della direttiva comunitaria 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale*) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni rendano disponibile l'informazione ambientale a chiunque ne faccia richiesta senza la necessità di motivare il proprio interesse come nel caso dell'accesso documentale. Contro le determinazioni delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali o in caso di mancata o ritardata risposta, il richiedente può presentare ricorso al Difensore civico territorialmente competente secondo la procedura stabilita dall'articolo 25, comma 4 della L. 241/1990.

Nel 2019 si sono registrati due soli casi riguardanti l'accesso ai dati ambientali, ciò dimostra che la consapevolezza di poter esercitare questo diritto è ancora poco diffusa tra i cittadini.

L' accesso civico generalizzato

Il Difensore Civico, nel corso dell'anno in esame ha ricevuto 119 ricorsi contro il diniego espresso o la mancata risposta per l'accesso civico generalizzato agli atti, ex comma 8 articolo 5, d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016 registrando in questo campo un forte incremento, considerato che nel 2018 le istanze erano state 72 di cui 40 hanno trovato accoglimento, 46 sono state rigettate, 20 dichiarate inammissibili mentre 5 sono state trasmesse al Difensore civico della città metropolitana di Roma. Infine 8 istanze sono state ritirate dagli interessati.

Alcuni dei casi trattati

un accesso civico generalizzato riguardante una concessione demaniale

Il signor C. V. presentava ad un ente regionale richiesta di accesso ex comma 2 dell'articolo 5 del d.lgs. 33/2013 e s.m.i. per acquisire copia di una nota concernente il rilascio di una concessione demaniale, non oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Non avendo avuto nessun riscontro, trascorsi trenta giorni inoltrava a quest'Ufficio e all'ente adito, l'istanza di riesame. Il Difensore civico accoglieva il ricorso precisando che l'articolo 5 del d.lgs 33 del 2013 come modificato dal d.lgs. 97 del 2016 al comma 6 dispone tassativamente che: *"Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati"*, anche se negativo. Inoltre, lo stesso comma 6 del citato articolo prevede che: *"Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis del d.lgs 33/2013 e s.m.i"*, e nella fattispecie l'istanza formulata dal signor C. V. non rientrava fra i casi di esclusione dell'accesso civico di cui all'articolo 5- bis del d.lgs 33/2013 e s.m.i. Tuttavia, anche in questo caso,

rammentava il Difensore civico, bisogna tener conto delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione e il trattamento dei dati personali, recepito nel nostro ordinamento dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 che ha modificato d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali". Infatti, la disciplina contenuta nel citato Regolamento (UE) prevede che il trattamento dei dati personali debba avvenire nel rispetto dei principi indicati dall'art. 5, fra cui quello di minimizzazione dei dati», secondo il quale i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. c). In tale quadro, sotto il profilo procedurale, occorre altresì evidenziare che l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso civico è tenuta a coinvolgere i controinteressati, individuati ai sensi dell'art. 5-bis, comma 2 (art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 33/2013 e s.m.i) (cfr. *ex multis Garante per la protezione dei dati personali Pareri n. 47 del 21/02/2019; n. 68 dell'8/02/2018; n. 528 del 14/12/2017*).

un accesso civico generalizzato presso un'azienda sanitaria locale

Un cittadino presentava istanza di accesso generalizzato ex comma 2 dell'articolo 5 del d.lgs. 33/2013 e s.m.i. ad una azienda sanitaria locale per accedere e avere copia della documentazione relativa alla valutazione individuale effettuata sugli ospiti di una struttura di ricovero. Non avendo ricevuto alcuna risposta dall'Azienda sanitaria, trascorsi trenta giorni inoltrava a quest'Ufficio l'istanza di riesame.

Il Difensore civico inizialmente sottolineava che il ricorso in parola, contenente dati personali e sensibili, andava esaminato alla luce delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione e il trattamento dei dati personali, recepito nel nostro ordinamento dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 che ha modificato d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali". Chiariva, inoltre, che i dati e i documenti che si ricevono a seguito di una istanza di accesso civico divengono pubblici, e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. (cfr. *Garante dei dati personali, Pareri n. 68 del 8/02/2018 e n. 2 del 2/10/2019*). Per di più, nel caso dell'accesso generalizzato le esigenze di controllo diffuso del cittadino devono consentire un accesso che non resti confinato ad un bisogno conoscitivo esclusivamente privato, viceversa, l'accesso ex legge n. 241 del 1990 e

s.m.i può consentire un accesso più in profondità a dati e documenti pertinenti (cfr. TAR Lazio, n. 3741/2017; TAR Campania, n. 2659/2018; T.A.R. Abruzzo - Pescara, Sez. I, n. 347/2018; TAR Puglia LE, Sez. III, 11/02/2019, n. 242). In sostanza, l'interesse tutelato nella fattispecie di cui all'art. 5 comma 2 del d.lgs. n. 33 del 2013 e s.m.i. presuppone come implicita la rispondenza della richiesta stessa al soddisfacimento di un interesse che presenti una valenza pubblica (cfr. TAR Lazio, Sez. II, 7/10/2019, n. 242; Consiglio di Stato, Sez. V, 25/07/2019, n. 5256), non riscontrata nell'istanza di accesso in questione. Quindi, il Difensore civico sulla base delle considerazioni esposte, respingeva l'istanza di riesame.

un accesso civico generalizzato riguardante il taglio di pini marittimi lungo una strada statale.

Una cittadina della provincia di Latina presentava al comune di residenza un'istanza di accesso generalizzato alla documentazione afferente il taglio di quattro alberi di pino che insistevano sul marciapiede pubblico di una strada statale.

Dopo una serie di rinvii di competenze tra le varie strutture dell'amministrazione, l'istanza veniva trasmessa al settore competente che però mancava di dare riscontro nei termini di legge all'interessata che pertanto adiva questo Ufficio, ai sensi dell'art. 5, c. 4 del d.lgs 33/2013.

Il Difensore Civico, accogliendo il ricorso, invitava l'amministrazione comunale a riconsiderare l'istanza della ricorrente, specificando che l'esercizio del diritto di accesso civico generalizzato non è sottoposto a limitazione né richiede una motivazione da parte dell'istante e lo scopo ultimo è quello *"di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione...nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5-bis"*(art. 5, c. 2 del d.lgs. 33/2013)

Normativa di riferimento

Statale

- Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi". (G.U. n.192 del 18 agosto 1990), e s.m.i.
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", art. 36. (G.U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.), e s.m.i.
- Legge 15 maggio 1997 n. 127, "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", art. 16. (S.O. alla Gazz. Uff., 17 maggio, n. 113), e s.m.i.
- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", articoli: 10 e 43. (G.U. n. 227 del 28 settembre 2000, Supplemento Ordinario n. 162), e s.m.i.
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali". (GU n.174 del 29-7-2003 - Suppl. Ordinario n. 123), così come modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, (G.U. 4 settembre 2018 n. 205).
- Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 "Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale", art. 7. (G.U. n. 222, del 23 settembre 2005), e s.m.i.
- Decreto del Presidente della Repubblica. 12 aprile 2006, n. 184, "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi", (G.U n. 114 del 18 maggio 2006), e s.m.i.
- Legge 23 dicembre 2009, n. 191, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)", art. 2, comma 186, lettera a). (G.U. n. 302 del 30 dicembre 2009), e s.m.i.

- Legge 26 marzo 2010, n. 42, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni", art. 1, comma 2. (G.U. n. 72 del 27 marzo 2010), e s.m.i.
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione d'informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 5 aprile 2013), come modificato dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, (G.U. n. 132 del 8 giugno 2016).
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). (G.U. L 119 del 4 maggio 2016).

Regionale

- Articolo 69 della legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della regione Lazio", (Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 11 novembre 2004, S.O. n. 1 al BURL 10 novembre 2004, n. 31).
- Legge regionale 28 febbraio 1980, n. 17, "Istituzione del difensore civico". (Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 29 marzo 1980, n. 9), e s.m.i.